

Novità fiscali del 9 giugno 2011

Pubblicato il 9 giugno 2011

lavoro irregolare: non spetta all'Agenzia delle Entrate irrogare la maxi sanzione; avvisi bonari 770/2010 in gran parte errati: chiesto intervento Agenzia Entrate; nelle Onlus anche il trust; verifica fiscale: "pesano" le dichiarazioni dei contribuente rilasciate anche senza la presenza del proprio legale; in scadenza l'acconto del versamento ICI 2011 con modalità ordinarie; statistiche sulle dichiarazioni IVA e dei redditi delle società di persone e degli enti non commerciali; spesometro: inviate le lettere dalle Entrate ai contribuenti; per gli accertamenti esecutivi forse proroga; firma sulle dichiarazioni fiscali chi redige la relazione di revisione; riconoscimento qualifiche professionali conseguite all'estero: corretto uso del titolo professionale; differiti i termini al 20 agosto anche per i versamenti contributivi

Indice:

- 1) Lavoro irregolare: Non spetta all'Agenzia delle Entrate irrogare la maxi sanzione**
- 2) Avvisi bonari 770/2010 in gran parte errati: chiesto intervento Agenzia Entrate**
- 3) Nelle Onlus anche il trust**
- 4) Verifica fiscale: "Pesano" le dichiarazioni dei contribuente rilasciate anche senza la presenza del proprio legale**
- 5) In scadenza l'acconto del versamento ICI 2011 con modalità ordinarie**
- 6) Statistiche sulle dichiarazioni Iva e dei redditi delle Società di persone e degli Enti non commerciali**
- 7) Spesometro: Inviare le lettere dalle Entrate ai contribuenti, per gli accertamenti esecutivi forse proroga**
- 8) Firma sulle dichiarazioni fiscali chi redige la relazione di revisione**
- 9) Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all'estero: Corretto uso del titolo professionale**
- 10) Differiti i termini al 20 agosto anche per i versamenti contributivi**

1) Lavoro irregolare: Non spetta all’Agenzia delle Entrate irrogare la maxi sanzione

Il Ministero Lavoro informa le Direzioni provinciali del lavoro: L’Agenzia delle Entrate non ha la facoltà di irrogare la maxisanzione in presenza di lavoro irregolare, tale facoltà spetta solo alla Direzione provinciale del lavoro.

La precisazione giunge dal **Ministero del Lavoro**, con la **lettera circolare prot. 25/I/0009117 del 6 giugno 2011**, che riprende e si allinea alla posizione già espressa dall’Amministrazione finanziaria nella nota 49819 del 28 aprile 2011.

La nota informa le predette Direzioni provinciali del lavoro (Dpl) sull’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alla mancata adozione, da parte del personale di quest’ultima, della irrogazione della c.d. maxisanzione per lavoro “nero” (V.D.).

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 08 giugno 2011)

2) Avvisi bonari 770/2010 in gran parte errati: chiesto intervento Agenzia Entrate

Sono in larga parte errati gli avvisi bonari inerenti i modelli 770/2010 di questi giorni.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha segnalato all’Agenzia delle Entrate che il 90% di tali avvisi sono da annullare poiché non sono stati recepiti sia i ravvedimenti operosi, sia

l'eccedenza di versamento per imposta sostitutiva TFR (cod. 1712).

Diversi errori si rilevano anche sulle addizionali comunali e regionali. E' perciò necessario un pronto intervento dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, gli avvisi bonari contengono diversi errori sulle addizionali comunali e regionali e il sistema automatizzato, nell'effettuare il controllo dei versamenti in eccesso non ha tenuto conto del credito dichiarato dal sostituto nella colonna 6 del rigo SX1 (credito dl 168/09), creando un debito inesistente.

Insomma, una situazione non brillante per la quale è necessario l'immediato intervento delle Entrate che certamente sarà tempestiva e risolutiva (V.D.).

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 08 giugno 2011)

3) Nelle Onlus anche il trust

Anche il trust può essere Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e, pertanto, beneficiare del trattamento tributario riservato a tali organismi del non profit.

È quanto riportato in un "atto di indirizzo" **dell'Agenzia del Terzo Settore del 25 maggio 2011**.

Detta Agenzia parte dal presupposto che l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 nell'elencare i soggetti che possono essere O.N.L.U.S., dopo aver richiamato le figure giuridiche disciplinate dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) menziona in via generale e residuale anche "gli altri enti di carattere privato"), categoria nella quale l'Agenzia ritiene possa

essere ricompreso anche il trust (V.D.).

4) Verifica fiscale: “Pesano” le dichiarazioni dei contribuente rilasciate anche senza la presenza del proprio legale

Sono rilevanti le dichiarazioni rilasciate dai contribuenti ai verificatori del fisco, anche se sia mancata la presenza dell’avvocato di fiducia.

Possono, pertanto, essere utilizzate contro lo stesso contribuente. E, quindi, valida la confisca preventiva dei beni basata su quanto detto dal contribuente in assenza dell’avvocato.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza 21855 del 1° giugno 2011**, secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dall’imprenditore durante un’ispezione della Guardia di finanza possono essere utilizzate, anche se il difensore non era presente in quel momento.

In particolare, il rappresentante legale di una società in accomandita semplice aveva utilizzato per spese personali una rilevante somma, per sua stessa ammissione prelevata dagli utili della società, senza però che la stessa transitasse né nella propria dichiarazione delle persone fisiche né in quella della società, come prescritto dall’articolo 5 del Tuir.

L’omissione, constatata in sede di verifica fiscale, ha comportato l’evasione superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, quali somme conseguite nell’attività d’impresa, e a carico del socio il reato di infedele dichiarazione previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, in base al quale è punito con la reclusione chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indica in una

delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente, l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a quattro miliardi di lire.

Di quanto sopra ne ha dato notizia la stessa **Agenzia delle Entrate**, all'interno del proprio notiziario fiscale del **08 giugno 2011** (V.D'An.).

5) In scadenza l'acconto del versamento ICI 2011 con modalità ordinarie

Si paga entro il prossimo 16 giugno 2011. Utilizzando il Modello F24 si possono compensare i crediti di altri tributi con il debito ICI dovuto per l'anno 2011, si possono inoltre effettuare i versamenti dovuti per i diversi comuni.

Come avverte il notiziario **dell'Agenzia delle Entrate del 08 giugno 2011** basta dividere per due l'intera imposta 2010 e, quindi, procedere al versamento.

L'appuntamento, causa l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale, si è ormai notevolmente ridotto rispetto al passato.

Tuttavia, deve pagare l'Ici, ad esempio, chi ha per abitazione principale un immobile di lusso, appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si tratta di "dimore" signorili, ville, castelli e palazzi di interesse artistico e storico, immobili che, comunque, non fanno perdere lo sconto previsto per la casa di effettiva residenza, pari a 103,29 euro, sconto che l'amministrazione locale

può anche decidere di aumentare.

Si ricorda che la Cassazione ha precisato che l'effettiva residenza è legata alla residenza anagrafica risultante nell'anagrafe del proprio Comune di residenza.

Non si parla, quindi, ai fini ICI di dimora abituale con residenza anagrafica in un altro immobile. Entrambi devono essere le stesse.

Avverte l'Agenzia delle Entrate che le esenzioni e le detrazioni possono riguardare anche altre ipotesi.

<<I Comuni, infatti, hanno la "potestà" di regolamentare, attraverso delibere ed entro certi limiti, l'applicazione dell'Ici in modo autonomo (articolo 59, Dlgs 446/1997). Possono, ad esempio, ampliare le eventualità di esonero o richiedere ulteriori condizioni per usufruire delle agevolazioni, come nel caso dei terreni fabbricabili ma coltivati o per gli immobili appartenenti agli enti non commerciali.

Proseguendo con le eccezioni, sono equiparati alla prima casa e quindi esenti - se così decide l'amministrazione - gli appartamenti dati in uso gratuitamente ai parenti in linea retta o collaterale, a patto che per costoro rappresentino residenza abituale ed effettiva.

In casi specifici, inoltre, possono essere stabiliti tempi diversi per i versamenti e sconti per chi recupera immobili danneggiati o installa impianti ad energia rinnovabile.

Non scontano l'Ici, infine, le prime case non affittate degli anziani che attualmente risiedono presso case di riposo o istituti di cura. Esonerati dall'imposta anche i separati e i divorziati proprietari non assegnatari dell'immobile coniugale, a meno che non siano in possesso di un altro appartamento, nello stesso Comune, utilizzato come abitazione principale.>>.

Ravvedimento operoso

Come al solito i ritardati avranno la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso pagando, in luogo dell'ordinario 30%, la sanzione ridotta:

- pari al 3% dell'imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni (entro il 18 luglio 2011, poiché il 16 cade di sabato);
- pari al 3,75%, in caso di violazione sanata entro un anno ovvero, se si è tenuti alla dichiarazione Ici, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata commessa l'irregolarità.

Alle sanzioni devono essere aggiunti gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo dall'1 gennaio 2011) (V.D'An.).

6) Statistiche sulle dichiarazioni Iva e dei redditi delle Società di persone e degli Enti non commerciali

Pubbligate le statistiche sulle dichiarazioni Iva e dei redditi delle Società di persone e degli Enti non commerciali relative al periodo d'imposta 2009.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione dal 08 giugno 2011 sul proprio sito tali statistiche.

Dichiarazioni fiscali

Sono disponibili le statistiche sulle dichiarazioni fiscali e sulle basi imponibili per Comune delle addizionali all'Irpef.

Le statistiche fiscali sono ordinate per imposta, modello di dichiarazione, tipologia di contribuente e tematica.

La fruibilità delle statistiche fiscali è resa possibile dalla modalità di navigazione dinamica che consente all'utente di scegliere la classificazione dei dati statistici e la visualizzazione dei relativi report. All'interno della pagina dedicata alle dichiarazioni, trovano spazio le novità normative e le analisi dei dati sui principali valori contenuti nelle tabelle.

Ad oggi il Dipartimento delle Finanze rende pubbliche le statistiche sulle dichiarazioni presentate nel 2010.

Le statistiche sulle dichiarazioni Ires ed Irap sono diffuse con un maggiore intervallo di tempo rispetto alle altre statistiche poiché molte società di capitali (in alcuni casi di grandi dimensioni) hanno un esercizio finanziario non coincidente con l'anno solare, con conseguente slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Il Dipartimento si impegna a garantire la completezza e la correttezza delle informazioni pubblicate, tuttavia i dati sono soggetti a revisione e possono non essere esaustivi o esenti da errori statistici di varia natura (V.D.).

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato del 08 giugno 2011)

7) Spesometro: Inviare le lettere dalle Entrate ai contribuenti, per gli accertamenti esecutivi forse proroga

Lettera dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti per gli acquisti non congrui con i redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare gli avvisi, lo ha reso noto Il Sole 24 Ore del 08 giugno 2011.

Il Fisco sorveglia le spese Fabbricati, terreni, colf e auto nella lista dei controlli “Gentile contribuente, ci risulta che lei nel 2009 ha speso tanto, troppo rispetto al reddito dichiarato al Fisco per quell’anno. Come ha fatto?”.

Sarebbe questo il senso delle lettere che l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, iniziato a inviare a chi ha sostenuto spese apparentemente troppo “gonfie” rispetto ai redditi dichiarati.

Non si tratterebbe di un invito a comparire per fornire dati o notizie rilevanti e successivamente ad avviare l’accertamento con adesione.

Secondo quanto viene riportato nel citato quotidiano “la lettera di preallerta non costituisce l’avvio dell’iter di accertamento sintetico ma solo un’informativa finalizzata a permettere al destinatario di constatare errori o incongruenze nel prospetto predisposto dalle Entrate”.

Accertamenti esecutivi è proroga della “sospensiva” ?

Viene, inoltre, riportata l’intesa nella maggioranza di governo sugli accertamenti esecutivi con sospensive fino a 360 giorni.

Per gli accertamenti esecutivi pare che si possa profilare, quindi, una proroga della “sospensiva” (istanza di sospensione della procedura esecutiva da parte di Equitalia da presentare al giudice tributario) dagli attuali 120 giorni fino a 360 giorni.

Poi una mini no tax area per Lampedusa e in relazione alla tracciabilità dei rifiuti: Sul Sistri la Lega pare che prediliga l’abolizione o la proroga a giugno 2012 (V.D’An.).

8) Firma sulle dichiarazioni fiscali chi redige la relazione di revisione

Riguardo la firma della dichiarazione, anche se l’organo di controllo contabile è cambiato, l’obbligo della sua sottoscrizione ricade comunque su quello che redige la relazione di revisione.

Le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap vanno, dunque, sempre sottoscritte dal soggetto che ha firmato la relazione di revisione relativa a quel periodo d’imposta, anche se l’incarico di controllo è nel frattempo cessato.

Pertanto, i vecchi controllori devono firmare la dichiarazione, dal momento che questi, e non i “nuovi”, hanno redatto la relazione di revisione (V.D’An.).

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 62/E del 08 giugno 2011)

9) Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all'estero: Corretto uso del titolo professionale

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili non può procedere all'iscrizione nell'Albo in mancanza del decreto ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale e del certificato che comprava il superamento della prova attitudinale rilasciato dal Consiglio nazionale presso il quale si tengono le prove attitudinali previste dal decreto di riconoscimento.

L'Ordine competente, ricevuta dal Ministero copia della dichiarazione, deve disporre automaticamente l'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo, con spese a proprio carico.

Anche se iscritto nell'apposita sezione dell'Albo, il prestatore che svolge l'attività occasionale e temporanea non può utilizzare il titolo di "dottore commercialista", ma dovrà utilizzare il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento, nella lingua originale.

In ogni caso, una volta iscritto nell'apposita sezione dell'Albo, il prestatore è soggetto al potere disciplinare dell'ordine ed alle attività di controllo successive all'iscrizione (V.D'An.).

(Nota informativa del CNDCEC n. 47 del 08 giugno 2011)

10) Differiti i termini al 20 agosto anche per i versamenti contributivi

Differimento al 20 agosto 2011 dei termini anche per i versamenti contributivi.

L'INPS con il messaggio n. 12442 del 08 giugno 2011 ha reso noto che con D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2011 n. 111, é stato disposto che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2011 può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.

Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.

Con riferimento alle aziende autorizzate - per il mese di luglio - al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

L'INPS ha anche pubblicato:

- Rapporto di lavoro subordinato e presidente di cooperativa legge 142/2001 (**Messaggio n. 12441 del 08 giugno 2011**);
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. lgs. n. 151/2001 a favore dei giornalisti iscritti all'INPGI (**Messaggio n. 12440 del 08 giugno 2011**);
- Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche e private che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione e vendita del gas ed al ciclo integrale dell'acqua.

Corresponsione “Una Tantum”. Ricalcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale (**Circolare n. 80 del 08 giugno 2011**);

Modalità di pagamento dei contributi volontari (**Circolare n. 79 del 08 giugno 2011**).

Vincenzo D’Andò